

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2001

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INCERTI, D'INCECCO, FABBRI, CARLO GALLI, GANDOLFI,  
GASPARINI, GIACOBBE, GOZI, GRASSI, GUERRA, GULLO,  
MAESTRI, MANZI, MARCHI, MARZANO, MONTRONI, PETITTI,  
RAMPI, RUBINATO, RUGHETTI**

Disciplina del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino al sesto anno di età

*Presentata il 27 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone un intento di grande urgenza e rilevanza: affermare a livello nazionale l'unitarietà del percorso educativo da zero a sei anni offrendo riferimenti normativi e progettuali coerenti.

Riconoscere unitarietà e pari dignità a tutti i servizi educativi e scolastici a partire dal nido può proporsi come uno strumento in grado di orientare e promuovere da un lato una politica che risponda al diritto all'educazione e alla formazione di tutti i bambini fin dalla

nascita; dall'altro, una cultura dell'infanzia in tutto il Paese, per consolidare e diffondere le esperienze educative di qualità esistenti sul territorio nazionale.

Poiché il segmento fino a 3 anni si inserisce nel percorso educativo da 0 a 6 anni, esso può avvalersi non solo del principio dell'uguaglianza dei diritti (sancto dall'articolo 3 della Costituzione), ma anche di quello di pari opportunità di accesso all'istruzione (articoli 33 e 34), imponendo la non opzionalità dell'investimento da parte dello stato e degli enti

locali, su questo primo segmento di istruzione, per tutti i giovani cittadini (esigibilità del diritto all'educazione).

L'apprendimento è un processo permanente che prende avvio dalla nascita; pertanto, si rende necessaria la creazione di opportunità e contesti che siano in grado di espandere tale processo nei bambini: un nido e una scuola dell'infanzia di qualità soddisfano pienamente tali esigenze, poiché garantiscono una dimensione relazionale che è già di per sé sorgente privilegiata di sviluppo.

L'attivazione nell'infanzia delle potenzialità intrinseche del cervello attraverso l'esperienza e l'imitazione sono fondamentali per lo sviluppo neuronale che si estrinsecherà in età adulta. Il bambino è un individuo biologicamente predisposto alla relazione, alla scoperta, alla comunicazione, è portatore di diritti alla libertà, alla relazione, alla felicità, all'apprendimento. Ed è proprio nella comunicazione, nel dialogo, nell'interazione e nella condivisione con l'altro che si crea la conoscenza, intesa come prodotto del soggetto nella relazione con gli altri, come atto soggettivo di ricerca, di curiosità, di creatività.

Gli studi condotti dal professor James Heckman (premio Nobel per l'economia nel 2000) hanno dimostrato come gli investimenti sulla prima infanzia presentino sostanziali vantaggi economici rispetto agli interventi realizzati in età successive (5-18 anni) e finalizzati a recuperare o aumentare le abilità scolastiche e lavorative di ragazzi già in forte difficoltà. Inoltre lo studio « *Esiti scolastici e comportamentali, famiglia e servizi per l'infanzia* » promosso dalla Fondazione Giovanni Agnelli indica che, indipendentemente dall'appartenenza sociale, culturale, economica e religiosa del bambino, la formazione nella prima infanzia è in grado di ridurre in modo significativo le differenze dovute a condizioni iniziali sfavorevoli, svolgendo un importante ruolo di compensazione delle disuguaglianze.

Ad oggi non esiste, in Italia, una legge che disciplini i servizi educativi da 0 a 6 anni come percorso unitario e coerente.

La scuola dell'infanzia, con la legge n. 53 del 2003, è rientrata a tutti gli effetti nel segmento da 3 a 16 anni e fa pertanto riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia, condizione che, sul territorio nazionale, viene sufficientemente garantita, ma non conseguita appieno, dalla pluralità delle gestioni.

La legge n. 62 del 2000 riconosce la parità delle scuole private e degli enti locali; la parità viene concessa, con i relativi finanziamenti, in base alla presenza di una serie di requisiti la cui esistenza e permanenza viene accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il piano dei finanziamenti segue però l'andamento dell'economia del Paese, quindi non è mai garantito.

A livello nazionale i nidi d'infanzia sono regolati dalla legge n. 1044 del 1971, che definisce l'asilo nido come « servizio sociale d'interesse pubblico »; il piano quinquennale per l'istituzione degli asili nido comunali con il concorso dello Stato previsto dalla legge non è mai stato pienamente attuato. Successivamente, il decreto ministeriale n. 786 del 1983 ha introdotto la categoria dei servizi a domanda individuale, tra i quali è stato collocato anche l'asilo nido, insieme ai canili, ai mattatoi, ai parcheggi e ai cimiteri.

Come previsto dalla legge n. 1044 del 1971, lo sviluppo degli asili nido è stato regolato sul territorio nazionale da leggi regionali, il che ha contribuito a creare un panorama assai eterogeneo: esistono regioni con una buona presenza di servizi pubblici e di qualità inseriti in un sistema pubblico integrato, regioni dove prevale la gestione privata o i servizi integrativi, seppur sempre supervisionati dagli enti locali, regioni dove dominano un utilizzo poco efficace dei finanziamenti e un'evidente carenza di strutture.

La disciplina vigente, basata sulla legge n. 1044 del 1971 non tiene conto non solo dei cambiamenti sociali, culturali ed economici del nostro Paese, ma neppure degli

studi a carattere scientifico, pedagogico, antropologico ed economico che si sono susseguiti negli ultimi decenni, studi che sottolineano l'importanza dei primi anni di vita per lo sviluppo dell'individuo e che trovano avallo negli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002, che prevedevano la generalizzazione della scuola dell'infanzia (90 per cento come livello minimo) e l'accesso ai nidi d'infanzia per il 33 per cento dei bambini al di sotto dei tre anni entro il 2010.

La legge n. 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) ha introdotto il concetto di una maggiore flessibilità, che sul segmento da 0 a 3 anni si è tradotta in un ampliamento del ventaglio dei servizi integrativi, innovativi e sperimentali. Questa scelta, motivata dall'obiettivo prioritario di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ha accentuato un'impostazione dei servizi per questa fascia di età culturalmente connotata come sostegno alla genitorialità, e in particolare all'occupazione femminile, oltretutto l'idea di una politica dei bisogni in forte contrasto con una politica dei diritti, alimentando così sempre di più la teoria e la pratica di una relazione educativa privata e privatistica.

Nella visione politica attuale, imperniata prevalentemente sulle esigenze del mercato del lavoro e in base ad essa declinata, i diritti del genitore-lavoratore e i diritti del bambino si trovano spesso a confliggere. Oltre a una nuova immagine del bambino e di una nuova cultura dell'infanzia, è pertanto necessario proporre una diversa interpretazione dell'idea di conciliazione dei diritti, che non chieda solo ai servizi educativi, come oggi accade, una flessibilità governata dalle richieste sempre più pressanti di un mondo del lavoro sregolato e senza garanzie, con forme di flessibilità spesso inconciliabili con le condizioni che sono necessarie per assicurare qualità educativa ai bambini. Per permettere ai genitori di lavorare e trovare piena realizzazione professionale, i Governi dovrebbero adoperarsi al fine di coinvolgere il mondo del lavoro per ga-

rantire maggiore flessibilità negli orari e nelle modalità organizzative del lavoro (impieghi *part-time* e *job-sharing*), promuovendo così politiche per la famiglia propositive che superino il mero assistenzialismo a breve termine, considerando che i lavoratori possono essere al contempo genitori e che ciò richiede, in alcune fasi della vita, condizioni adeguate a svolgere tale ruolo.

Infine, poiché questa legge intende promuovere una nuova cultura dell'infanzia, non è possibile prescindere dal diritto dei genitori di essere parte della costruzione del progetto educativo che coinvolge i loro figli e la collettività. Genitori individuati come risorse di saperi, competenze, pareri e portatori del diritto a essere coinvolti e partecipi dell'esperienza e del progetto educativo. La partecipazione attiva permette ai genitori di dialogare e confrontarsi con gli altri, di crescere a livello personale e politico; rappresenta altresì un'opportunità per la comunità tutta, poiché contribuisce a generare sentimenti di appartenenza e ad alimentare una cultura di solidarietà, responsabilità ed inclusione.

Per le suddette finalità l'articolo 1 della presente proposta di legge detta i principi generali, le finalità della legge e le modalità attraverso cui intende realizzare tali principi e diritti. I principi generali sono quelli di libertà e dignità personale, di autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità. Le finalità sono: garantire il diritto di tutte le bambine e i bambini a poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività, di apprendimento in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo; il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche e culturali. Le modalità attraverso cui la legge intende realizzare tali principi e diritti sono: la costruzione di un sistema pubblico integrato dei servizi educativi per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei

anni, che soddisfi i diritti dei bambini e delle loro famiglie attraverso risposte articolate per opportunità offerte, sedi e modelli organizzativi e gestionali che prevedano al loro interno le condizioni perché i bambini possano diventare un gruppo che sa apprendere insieme.

L'articolo 2 detta le caratteristiche del sistema pubblico integrato per l'infanzia, con cui la presente legge intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia: nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi integrativi e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti dei bambini e delle famiglie. Viene specificato il ruolo di tali servizi quale sede primaria dei processi di educazione e istruzione, che costituiscono azioni di sostegno alla genitorialità, atte ad agevolare la funzione educativa delle famiglie e a favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione, prevedendo una valorizzazione da parte degli enti e dei soggetti gestori del ruolo attivo delle famiglie nelle scelte educative.

Gli articoli 3 e 4 definiscono il sistema pubblico integrato per l'infanzia, fissano le caratteristiche dei vari servizi e il ruolo di Stato, regioni ed enti locali nell'assicurare l'incremento degli asili nido e la generalizzazione qualitativa e quantitativa delle scuole dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

Il capo II stabilisce: livelli essenziali, norme generali, principi fondamentali e funzioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia, fissando anche le funzioni e i compiti di Stato, regioni ed enti locali su questo argomento.

L'articolo 5 fissa i livelli essenziali delle prestazioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia, con un'attenzione particolare alla formazione di insegnanti ed educatori; al rapporto tra territorio, numero dei servizi e popolazione infantile; agli *standard* minimi strutturali e di funzionamento dei servizi; agli *standard* minimi di qualità degli spazi; al tempo delle diverse attività, comprese quelle motorie; alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico; all'adeguato rapporto

quantitativo tra docenti e bambini; alla partecipazione dei genitori al progetto educativo; all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e correlate alla disabilità.

L'articolo 6 fissa le funzioni e i compiti dello Stato: programmazione, indirizzo e coordinamento, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative e dei criteri di valutazione dell'offerta educativa, istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi, determinazione e assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato.

Gli articoli 7 e 8 fissano i compiti e le funzioni di regioni ed enti locali. Nello specifico le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema pubblico integrato per l'infanzia, come indicato dal piano d'azione e nel rispetto dei livelli essenziali di cui sopra; la determinazione degli *standard* relativi all'organizzazione e al funzionamento e la definizione degli *standard* di qualità dei servizi e delle prestazioni del servizio integrato per l'infanzia; la ripartizione delle risorse pubbliche tra gli enti locali, come indicato dal piano d'azione; la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento; l'indicazione degli indirizzi per la formazione permanente delle figure professionali del sistema pubblico integrato per l'infanzia, il sistema di valutazione dell'offerta educativa del sistema pubblico integrato; lo sviluppo del sistema informativo regionale sui temi della legge. Gli enti locali esercitano i compiti e le funzioni concernenti la programmazione e l'attuazione del sistema pubblico integrato per l'infanzia nel territorio di loro competenza; l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema pubblico integrato per l'infanzia; la promozione e il coordinamento di azioni di formazione e aggiornamento, la definizione delle modalità organizzative di tutti i servizi del sistema pubblico integrato per l'infanzia e la promozione di

azioni in continuità con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Il capo III della legge all'articolo 9 prevede la formulazione di un piano d'azione nazionale pluriennale degli interventi per la promozione del sistema pubblico integrato per l'infanzia. Tale piano dovrà essere formulato dal Governo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e verrà adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri interessati. Il piano d'azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, deve prevedere un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia deve prevedere il completamento della generalizzazione; dovrà, inoltre, modulare la destinazione alle regioni e agli enti

locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo, programmare il piano di investimenti e per le spese annuali di gestione, prevedere il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

Con l'articolo 10 viene abrogata la normativa vigente.

L'articolo 11 prevede l'elaborazione di una relazione biennale sullo stato di attuazione della legge a cura del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si avvarrà del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e che terrà conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine l'articolo 12 reca disposizioni circa la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Oggetto).*

1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni di età, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tale fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando le disegualianze territoriali, economiche e culturali.

2. La garanzia del diritto delle bambine e dei bambini può comprendere risposte articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, purché in grado di assicurare la qualità educativa, ovvero la relazione dei bambini tra di loro affinché possano diventare un gruppo capace di apprendere insieme, la relazione con gli adulti, con la natura, con il territorio e con le opportunità e i servizi offerti dalla comunità locale.

3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1 attraverso la realizzazione di un sistema pubblico integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e per i bambini dalla nascita a sei anni di età, conforme alle disposizioni del comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e i principi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *n)*, e terzo comma della Costituzione. La presente legge reca norme conformi alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva

ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alle strategie adottate in materia dall'Unione europea.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono la progressiva realizzazione del sistema integrato di cui al comma 3 mediante la programmazione di interventi adeguati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personali, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, nonché integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.

6. Ai sensi della presente legge per « sistema pubblico integrato per l'infanzia » si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le bambine e per i bambini dalla nascita a sei anni di età costituito da nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia. Del sistema possono fare parte anche servizi integrativi e servizi innovativi e sperimentali.

## ART. 2.

### *(Caratteristiche del sistema pubblico integrato per l'infanzia).*

1. I nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, garantendo la massima continuità e stabilità del contesto educativo, la sede primaria dei processi di educazione e di istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1.

2. I nidi d'infanzia e i servizi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Il sistema pubblico integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione tra le funzioni di educazione e di cura ed i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori.

4. Gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema pubblico integrato per l'infanzia valorizzano il ruolo attivo delle famiglie prevedendo il loro coinvolgimento nelle scelte educative e nella verifica della loro attuazione, assicurando modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al territorio nonché l'istituzione di specifici organismi di partecipazione.

5. Al fine di promuovere la qualità educativa, gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema pubblico integrato per l'infanzia garantiscono la formazione permanente di tutti gli operatori da prevedere all'interno dell'orario di lavoro, nonché la presenza di un coordinamento pedagogico territoriale.

6. Allo scopo di promuovere la qualità educativa, i servizi del sistema pubblico integrato per l'infanzia devono essere organizzati in modo tale da garantire la contitolarità di docenza. A tal fine il servizio assicura, nel limite possibile, i tempi di compresenza.

### ART. 3.

#### *(Nido d'infanzia e scuola dell'infanzia).*

1. Il percorso educativo delle bambine e dei bambini dalla nascita ai sei anni di età si articola nei due segmenti del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia. Il nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia operano all'interno di uno stesso progetto educativo di continuità.

2. Il nido d'infanzia costituisce il primo segmento educativo, opera in autonomia e in continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione alle bambine e ai bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

3. La scuola dell'infanzia costituisce il secondo segmento educativo, livello di istruzione cui hanno diritto le bambine e

i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. La scuola dell'infanzia, nelle sue autonomia, unitarietà e specificità pedagogiche e didattiche, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità, e assicura un'effettiva eguaglianza delle loro opportunità educative. La scuola dell'infanzia opera in continuità con gli altri servizi del sistema pubblico integrato e con la scuola primaria.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, assicurano la qualità e la presenza dell'offerta formativa nel territorio nazionale, attraverso l'incremento del numero complessivo dei nidi d'infanzia e la loro diffusione di tutte le aree del Paese, assumendo come obiettivo i livelli di servizi indicati dalle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 marzo 2002 svoltosi a Barcellona, e garantendo alle bambine e ai bambini, di età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia nelle scuole statali, comunali o private paritarie.

5. Il nido e la scuola dell'infanzia operano all'interno di uno stesso progetto educativo in continuità anche attraverso l'istituzione di nidi-scuola.

#### ART. 4.

*(Servizi integrativi, innovativi  
e sperimentali).*

1. Le regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi integrativi, innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambine e bambini dalla nascita a sei anni di età, definendone gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione della loro attività.

## CAPO II

## LIVELLI ESSENZIALI, NORME GENERALI, PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA

## ART. 5.

*(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia).*

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia. I livelli essenziali attengono:

*a)* all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione previsti per l'accesso ai posti di educatore e insegnante nelle strutture del sistema pubblico integrato per l'infanzia. A tale fine, limitatamente alle nuove assunzioni e fatto salvo l'esaurimento delle graduatorie in essere, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i diplomi di laurea che consentono l'accesso all'insegnamento e i tempi di graduale attuazione;

*b)* alla disponibilità dei posti nei servizi educativi del sistema pubblico integrato, fissata nel 33 per cento per il segmento del nido d'infanzia e nell'80 per cento per il segmento della scuola dell'infanzia, al fine di garantire il diritto alla frequenza dei facenti richiesta tali livelli da raggiungere su base regionale;

*c)* agli *standard* minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari, agli *standard* minimi di qualità degli spazi

ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;

*d)* alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema pubblico integrato per l'infanzia;

*e)* all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambine e bambini;

*f)* al coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo e nell'attività del sistema pubblico integrato per l'infanzia. I nidi e le scuole dell'infanzia sono tenuti a dotarsi di un organismo partecipativo elettivo aperto a tutti i genitori; tale organismo deve essere composto da un numero di genitori pari a quello degli operatori;

*g)* all'accoglienza e alla valorizzazione delle diversità linguistiche, etniche e religiose. I nidi e le scuole dell'infanzia garantiscono inoltre il diritto di accesso ai bambini diversamente abili ed adottano opportune misure per favorire l'accesso dei bambini in condizione di disagio relazionale e socio-culturale;

*h)* alla definizione della partecipazione economica da parte delle famiglie che deve essere inferiore al 25 per cento del costo mensile per bambino.

#### ART. 6.

##### *(Funzioni e compiti dello Stato).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i compiti e le funzioni concernenti:

*a)* la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema pubblico integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in conformità alle linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema pubblico integrato per l'infanzia, di cui all'articolo 9;

b) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia;

c) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;

d) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;

e) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema pubblico integrato per l'infanzia, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

#### ART. 7.

*(Funzioni e compiti delle regioni).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alle regioni sono attribuiti i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema pubblico integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano di azione di cui all'articolo 9, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 5;

b) la determinazione degli *standard* relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia e dei servizi integrativi, innovativi e sperimentali;

c) la definizione, per quanto di loro competenza, degli *standard* di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia;

d) la ripartizione tra gli enti locali delle risorse pubbliche in conformità e quanto previsto dal Piano di azione di cui all'articolo 9;

e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, innovativi e sperimentali nonché per l'autorizzazione al loro funzionamento;

f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per quanto di loro competenza;

g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema pubblico integrato per l'infanzia, in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);

h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.

#### ART. 8.

*(Funzioni e compiti degli enti locali).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, ai comuni, singoli o associati, sono attribuiti i compiti e le funzioni concernenti:

a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema pubblico integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio, in conformità alle funzioni previste dagli articoli 6 e 7;

b) la progettazione, l'organizzazione e la gestione diretta dei servizi educativi per l'infanzia comunali;

c) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per quanto di loro competenza;

d) la promozione e il coordinamento di iniziative di aggiornamento e di formazione, nonché di raccordo e di scambio nell'ambito del sistema pubblico integrato per l'infanzia;

e) la definizione delle modalità organizzative, del coordinamento e del funzionamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, innovativi e sperimentali, nonché delle scuole dell'infanzia comunali, e la promozione di iniziative per assicurare la continuità del sistema pubblico integrato per l'infanzia con le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

### CAPO III

#### PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO PER L'INFANZIA

##### ART. 9.

*(Piano di azione nazionale per la promozione del sistema pubblico integrato per l'infanzia).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, adotta il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema pubblico integrato per l'infanzia, di seguito denominato « Piano di azione », che prevede una serie di interventi di carattere pluriennale.

2. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema del Piano è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Lo schema di Piano di azione è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

4. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza su base annua, al fine di raggiungere l'obiettivo del 33 per cento nazionale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, il Piano prevede, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3,

comma 4, interventi specifici destinati a garantire l'accessibilità alle bambine e ai bambini aventi diritto.

5. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

6. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema pubblico integrato per l'infanzia.

7. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede che il Governo definisca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costi *standard* relativi ad ognuno dei servizi che compongono il sistema pubblico integrato per l'infanzia. Una volta definiti tali costi, per quanto concerne i servizi educativi a gestione comunale diretta e indiretta e i servizi educativi a gestione autonoma, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione. Il restante 50 per cento dei costi di gestione annuali ricade sull'ente gestore.

8. Il Piano di azione prevede l'istituzione obbligatoria delle strutture di coordinamento pedagogico previste dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il Piano di azione prevede la definizione di un programma minimo obbligatorio di formazione annuale degli educatori, degli insegnanti e degli operatori gestito direttamente dagli enti locali su impostazione tecnica delle strutture di coordinamento pedagogico comunali o intercomunali per un totale di 30 ore l'anno.

#### ART. 10.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati:

- a) la legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
- b) la legge 29 novembre 1977, n. 891;
- c) l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e) l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

f) gli articoli 1, 3 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

g) l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

#### ART. 11.

*(Relazione periodica sullo stato di attuazione della legge).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, presenta alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

